



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 22/05/2007

=====

ADDI' 22/05/2007 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

MARRAZZO	Pietro	Presidente	MANDARELLI	Alessandra	Assessore
		Vice			
POMILI	Massimo	Presidente	MICHELANGELO	Mario	"
ASTORRE	Bruno	Assessore	NIERI	Luigi	"
BATTAGLIA	Augusto	"	RANUCCI	Raffaele	"
CIANI	Fabio	"	RODANO	Giulia	"
COSTA	Silvia	"	TIRABRI	Alessandra	"
DE ANGELIS	Francesco	"	VALENTINI	Daniela	"
DI STEFANO	Marco	"	ZARATTI	Eliberto	"
FICHERA	Daniele	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO: Domenico Antonio CUZZUPI

***** OMISSIS

ASSENTI: ASTORRE - DE ANGELIS - MANDARELLI MICHELANGELO - RANUCCI

DELIBERAZIONE N. 141

Oggetto:

Proposta di legge regionale concernente: "Norme generali relative alle agenzie regionali istituite ai sensi dell'articolo 54 dello Statuto".

PROPOSTA DI LEGGE

Si dichiara formalmente ricevibile

Assegnata all'commissione 3^a e 6^a

Roma, 30-05-07

d'ordine del Presidente
Il Direttore del Servizio Aula
(Dr. Salvatore Nigro)

[Handwritten signature]



341 22 MAG. 2007 *ll*

OGGETTO: *Proposta di legge regionale concernente: "Norme generali relative alle agenzie regionali istituite ai sensi dell'articolo 54 dello Statuto".*

LA GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

SU PROPOSTA dell'Assessore agli Affari Istituzionali, Enti locali e sicurezza

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 "Nuovo Statuto della Regione Lazio";

VISTA la L.R. 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale del 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni;

VISTO, in particolare, l'articolo 54 dello Statuto che prevede espressamente la possibilità di istituire, con legge, agenzie regionali per lo svolgimento di compiti specifici;

VISTO l'articolo 31 della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27 (*Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2007*) con il quale, nell'ottica del perseguimento delle finalità complessive di razionalizzazione, efficacia ed economicità del sistema degli enti pubblici non economici regionali e del raggiungimento di una significativa riduzione dei costi, è stata disposta la trasformazione degli enti pubblici non economici in agenzie entro il 31 dicembre 2007;

CONSIDERATE, pertanto, la necessità e l'urgenza di individuare un modello di "agenzia regionale" secondo le previsioni statutarie cui fare riferimento nell'adottare gli atti di trasformazione ovvero di nuova istituzione delle predette strutture;

VISTO il testo della proposta di legge riformulato dalla Direzione Regionale Affari Giuridici e Legislativi in collegamento con la Direzione Regionale competente in materia;

VISTA la relazione presentata dall'Assessore proponente;

CONSIDERATO che il presente atto non è soggetto a concertazione;

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo



341 22 MAG. 2007 *du*

motivazioni espresse in premessa,

unimità

DELIBERA

1. di adottare e sottoporre all'esame del Consiglio regionale l'allegata proposta di legge regionale concernente "Norme generali relative alle agenzie regionali istituite ai sensi dell'articolo 54 dello Statuto", formata da 9 articoli e 1a *dalla dr* relazione che formano parte integrante e sostanziale del presente atto. *dr*

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo

P. Marrazzo



ALLEG. alla DELIB. N. 341 *llly*
DEL 22 MAG. 2007

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE:

“Norme generali relative alle agenzie regionali istituite ai sensi
dell’articolo 54 dello Statuto”

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo
Pietro Marrazzo



llly

ART. 1

(Oggetto e finalità)

1. La presente legge, al fine di procedere alla razionalizzazione dell'ordinamento amministrativo regionale, ivi compreso il riordino del sistema degli enti pubblici dipendenti dalla Regione, secondo i criteri di celerità, efficienza, efficacia, economicità e specializzazione dell'azione amministrativa, detta norme generali relative alle agenzie regionali previste dall'articolo 54 dello Statuto, di seguito denominate agenzie.

2. Con le leggi regionali istitutive delle singole agenzie viene stabilita, nel rispetto delle norme generali di cui alla presente legge, la specifica disciplina tenendo conto delle diverse esigenze operative.

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo



Ben

ART. 2

(Natura giuridica e forme di autonomia delle agenzie)

1. Le agenzie sono unità amministrative della Regione preposte allo svolgimento di attività tecnico-operative di interesse regionale, che richiedono particolari professionalità, conoscenze specialistiche e specifiche modalità di organizzazione del lavoro.
2. Alle agenzie è riconosciuta autonomia gestionale, organizzativa, finanziaria e contabile nei limiti delle risorse disponibili e in conformità agli atti regionali di definizione delle politiche, degli obiettivi programmatici, degli indirizzi e delle direttive.
3. Ai fini di cui al comma 2, la Giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale competente nella materia in cui opera ciascuna agenzia, adotta i programmi triennali di attività delle singole agenzie e gli altri atti di indirizzo e direttiva ai quali esse devono conformare la propria azione. La Giunta regionale, altresì, esercita la vigilanza e il controllo nei confronti delle agenzie.

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo




Bea

ART. 3

(Attività nell'interesse di enti locali e di altri enti pubblici)

1. Le agenzie possono svolgere le attività tecnico-operative nelle materie di propria competenza anche nell'interesse di enti locali e di altri enti pubblici regionali, sulla base di apposite intese tra la Regione e l'ente interessato.

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Morozzo



ART. 4
(Organi delle agenzie)

1. Sono organi delle agenzie:

- a) il direttore;
- b) i revisori contabili.

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo
P. Marrazzo



Ba

ART. 5

(Direttore)

1. Alle agenzie è preposto un direttore, nominato dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 53, comma 2, dello Statuto, scegliendolo tra persone, anche esterne all'amministrazione regionale, in possesso dei requisiti professionali previsti dalle rispettive leggi regionali istitutive.

2. Fatte salve le norme generali dettate dalla presente legge e la specifica disciplina stabilita dalle leggi regionali istitutive delle singole agenzie e dai regolamenti di organizzazione di cui all'articolo 7, al direttore si applica la normativa vigente per i direttori regionali relativa al conferimento e alla durata dell'incarico. Il trattamento economico del direttore non può superare il limite massimo stabilito per i direttori regionali dall'articolo 39, comma 3, della legge regionale 15 settembre 2005, n. 16 (Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 2005) ed è determinato dalla Giunta regionale, con propria deliberazione, sulla base di parametri che tengano conto delle tipologie organizzative, dell'entità delle competenze e delle dimensioni in termini di risorse finanziarie, umane e strumentali dell'agenzia.

3. Il direttore dirige e coordina le attività dell'agenzia ed è responsabile dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità della gestione nonché della conformità della gestione stessa agli atti di indirizzo e di direttiva definiti dalla Giunta regionale, con particolare riguardo al programma triennale di attività dell'agenzia di cui all'articolo 2.

4. Il direttore, tra l'altro:

- a) predispone la proposta di regolamento di organizzazione dell'agenzia ai sensi dell'articolo 7 e la trasmette alla Giunta regionale per la relativa adozione;
- b) predispone la proposta di programma annuale di attività dell'agenzia ai sensi dell'articolo 8 e la trasmette alla Giunta regionale per la relativa adozione;
- c) adotta il bilancio di previsione, l'assestamento al bilancio stesso e le relative variazioni nonché il rendiconto generale ai sensi dell'articolo 9;
- d) redige la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sui risultati conseguiti, anche in termini finanziari, da allegare al rendiconto;

Bar

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo

Pietro Marrazzo



- e) assegna ai dirigenti gli obiettivi amministrativi e gestionali da realizzare nel periodo di validità del programma annuale di attività dell'agenzia di cui all'articolo 8, nonché le necessarie risorse umane, finanziarie e strumentali;
- f) verifica i risultati di gestione e valuta annualmente i dirigenti con riferimento agli obiettivi assegnati.

P. M. Marrazzo
Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo



Pa

ART. 6

(Revisori contabili)

1. L'attività di controllo contabile delle agenzie è esercitata, di norma, da un revisore effettivo ed un revisore supplente. Le leggi regionali istitutive delle singole agenzie, in considerazione della particolare rilevanza dei relativi bilanci, possono prevedere un organo collegiale di revisione contabile composto da tre membri effettivi e un supplente.


2. I revisori contabili sono nominati dal Presidente della Regione, scegliendoli tra i revisori contabili iscritti nel registro previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della direttiva n. 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili).

3. Qualora vengano accertate gravi e reiterate inadempienze, il Presidente della Regione può revocare l'incarico di revisore prima della scadenza con provvedimento motivato.

4. I revisori provvedono all'esame preventivo dei bilanci di previsione, delle relative variazioni e del rendiconto generale e redigono un'apposita relazione, che viene trasmessa, unitamente ai citati atti, alla Giunta regionale.

5. L'indennità di carica spettante ai revisori è determinata dalla Giunta regionale in coerenza con le disposizioni della legge regionale 26 ottobre 1998, n. 46 (Indennità dei componenti degli organi degli enti dipendenti della Regione Lazio) e successive modifiche.

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo



Buo

ART. 7

(Organizzazione e personale. Comitati tecnici e consulenti)

1. L'organizzazione delle singole agenzie, rispondente ai criteri di cui all'articolo 1, comma 1, è disciplinata, in coerenza con la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e nel rispetto della specifica disciplina stabilita dalle leggi regionali istitutive, con regolamenti adottati dalla Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, lettera d), dello Statuto. La proposta di regolamento di organizzazione di ciascuna agenzia è predisposta dal direttore ed è trasmessa alla Giunta regionale.

2. I regolamenti di cui al comma 1 stabiliscono, in particolare:

- a) le competenze del direttore e degli altri dirigenti;
- b) le modalità per il conferimento degli incarichi dirigenziali;
- c) le modalità per l'assegnazione ai dirigenti degli obiettivi programmatici e delle necessarie risorse umane, finanziarie e strumentali, nonché per la verifica dei risultati di gestione, in coerenza con la normativa regionale vigente in materia di ordinamento delle strutture organizzative e del personale;
- d) le modalità per lo svolgimento delle attività nell'interesse di enti locali e di altri enti pubblici regionali ai sensi dell'articolo 3.

3. Le leggi istitutive delle singole agenzie e i rispettivi regolamenti di organizzazione possono prevedere, in considerazione della peculiarità delle attività svolte e di specifici progetti previsti dal programma annuale di attività di cui all'articolo 8, appositi comitati tecnici composti, oltre che da personale regionale, anche da esperti esterni.

4. Le agenzie, per l'espletamento delle attività di competenza, si avvalgono di personale iscritto nei ruoli della Regione, di personale assunto con contratto di diritto privato nonché di consulenti esterni di comprovata esperienza, in conformità alle disposizioni contenute nei rispettivi regolamenti di organizzazione e con le modalità previste dalla normativa vigente per le altre strutture organizzative della Regione.


5. Le agenzie possono avvalersi, previa sottoscrizione di apposite convenzioni e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, della collaborazione di enti senza fini di

Beio

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Martelli



lucro, operanti nel campo della ricerca scientifica, per l'effettuazione di studi, indagini e ricerche che siano strettamente connessi ai compiti assegnati.

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Martuzzo






ART. 8


(Programma annuale di attività)

1. A seguito dell'entrata in vigore della legge regionale di bilancio, la Giunta regionale adotta, in coerenza con l'articolo 30 della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione) e successive modifiche e in attuazione del programma triennale di cui all'articolo 2, il programma annuale di attività di ciascuna agenzia, che costituisce atto di indirizzo e di direttiva della Giunta regionale nei confronti del direttore per l'attività amministrativa e gestionale dell'agenzia stessa, nonché il riferimento per l'esercizio del controllo strategico previsto dalla normativa regionale vigente in materia.

2. La proposta di programma annuale di attività dell'agenzia è predisposta dal direttore ed è trasmessa all'assessore regionale competente nella materia in cui opera l'agenzia stessa.

3. Il programma annuale di attività dell'agenzia assegna al direttore gli obiettivi e i progetti da realizzare nel periodo cui si riferisce il bilancio annuale nonché le necessarie risorse umane, finanziarie, strumentali e patrimoniali.

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo



ART. 9

(Risorse finanziarie e sistema contabile)


1. Le risorse finanziarie delle agenzie sono costituite:

- a) dal fondo stanziato in apposita unità previsionale di base del bilancio regionale;
- b) dai proventi derivanti dalle attività svolte a favore degli enti convenzionati ai sensi dell'articolo 3;
- c) da eventuali specifici finanziamenti disposti dall'Unione europea, dallo Stato o dalla Regione.

2. Il sistema contabile delle agenzie è disciplinato, in coerenza con la L.r. 25/2001 e successive modifiche, con apposito regolamento adottato dalla Giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio

3. Il direttore adotta, secondo quanto previsto dal regolamento di cui al comma 2, il bilancio di previsione dell'agenzia, l'assestamento al bilancio stesso e le relative variazioni, nei limiti delle risorse finanziarie previste dal comma 1, nonché il rendiconto generale e li trasmette agli assessori regionali competenti nella materia in cui opera l'agenzia e in materia di bilancio ai fini dell'approvazione in coerenza con le disposizioni contenute nel titolo VII, capo I, della L.r. 25/2001 e successive modificazioni.

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo



ART. 10

(Disposizioni transitorie)


1. In sede di prima applicazione, ai sensi anche di quanto previsto dall'articolo 31 della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2007), e comunque entro il 31 dicembre 2007, sono emanate le leggi regionali concernenti l'eventuale istituzione di agenzie e la correlata soppressione di enti pubblici regionali.

2. Le leggi regionali di cui al comma 1 disciplinano il trasferimento alla Regione delle risorse umane, patrimoniali, finanziarie e strumentali degli enti pubblici regionali soppressi nonché l'assegnazione alle agenzie delle risorse stesse in misura adeguata all'esercizio delle rispettive funzioni.

3. Il rapporto di lavoro del personale di ruolo degli enti pubblici regionali soppressi a seguito dell'istituzione delle agenzie non subisce interruzioni e lo stesso personale conserva, nella Regione, la posizione giuridica ed economica in godimento all'atto del trasferimento.

4. La Regione subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo agli enti pubblici regionali soppressi a seguito dell'istituzione delle agenzie.

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo





Regione Lazio

ALLEG. alla DELIB. N. 341
22 MAG. 2007
DEL

ASSESSORATO AGLI AFFARI ISTITUZIONALI, ENTI LOCALI E SICUREZZA

L'Assessore

RELAZIONE ALLA PROPOSTA DI LEGGE

La presente proposta di legge si inserisce nell'ambito delle iniziative poste in essere dalla Giunta regionale al fine di determinare la complessiva riorganizzazione della struttura pubblica regionale e garantendo, al contempo, la puntuale attuazione dello Statuto nonché la creazione di modelli di gestione improntati ad una maggiore funzionalità, flessibilità ed economicità.

In particolare, la PLR intende dare attuazione alle previsioni dell'articolo 54 dello Statuto prevedendo, attraverso la creazione di apposite "agenzie regionali", una innovativa e funzionale forma di organizzazione dell'attività istituzionale.

Le agenzie vengono definite come unità amministrative caratterizzate dall'assegnazione di risorse organizzative ed economiche con direzione e responsabilità autonome entro gli indirizzi emanati dalla Giunta regionale; al vertice delle stesse è preposto un dirigente regionale. Si tratta, in sostanza, di un "modello" di "agenzia regionale" secondo le previsioni statutarie cui gli assessorati potranno fare riferimento nell'adoptare gli atti di trasformazione ovvero di nuova istituzione (art. 1).

La creazione di queste strutture si rende necessaria poiché esse sono chiamate a svolgere attività che, pur rientrando nell'ambito di interesse regionale, richiedono

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo



Via Cristoforo Colombo, 212 - 00147 Roma Tel. 06.51681

professionalità e conoscenze particolarmente qualificate, prevedendo al contempo specifiche modalità di organizzazione flessibile del lavoro.

In tal senso la PLR prevede che la Giunta adotti su proposta dell'Assessore competente, il programma triennale di attività dell'agenzia (art.2). Inoltre le predette agenzie possono operare anche a favore di altri enti locali o enti pubblici regionali, sulla base di apposita convenzione tra il Presidente della Regione ed i rappresentanti istituzionali degli enti stessi (art.3).

L'organizzazione amministrativa delle agenzie è disciplinata con successivo regolamento adottato dalla Giunta regionale su proposta del direttore dell'agenzia.

Il regolamento definisce puntualmente le competenze del direttore e degli altri dirigenti, le modalità di conferimento degli incarichi dirigenziali, gli obiettivi assegnati ai dirigenti e le modalità di verifica del raggiungimento degli stessi, le risorse messe a disposizione nonché le direttive per lo svolgimento delle attività nell'interesse di altri enti locali e altri enti pubblici (art.7, nn. 1,2,3).

Al vertice dell'agenzia è posto un direttore, equiparato al direttore regionale per quel che riguarda la durata dell'incarico, il trattamento economico e il sistema di controlli; la nomina dello stesso è prerogativa della Giunta, secondo procedure di evidenza pubblica. Il direttore dirige e coordina le attività dell'agenzia ed è responsabile dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità della gestione nonché della rispondenza della stessa agli atti di indirizzo e direttiva della Giunta, con specifico riguardo al programma triennale. Spetta inoltre allo stesso adottare il bilancio di previsione, l'assestamento e le relative variazioni secondo modelli omogenei e curarne la trasmissione agli assessori regionali competenti in materia, ai fini

Il Presidente della Regione Lazio

Pietro Morozzo



Via Cristoforo Colombo, 212 - 00147 Roma Tel. 06.51681



dell'approvazione da parte del Consiglio regionale. Infine al direttore compete valutare annualmente i dirigenti con riferimento agli obiettivi assegnati (art.5).

L'attività di controllo contabile delle agenzie può essere esercitata da un revisore effettivo ed un revisore supplente ovvero, se previsto dalle singole leggi istitutive delle agenzie, da un organo collegiale di revisione contabile composto da tre membri effettivi ed uno supplente. I revisori contabili sono nominati dal Presidente della Regione, ed agli stessi spetta un'indennità di carica determinata dalla Giunta Regionale (art.6)

Le agenzie per l'espletamento delle attività, possono avvalersi sia di personale iscritto nei ruoli della Regione, sia di personale assunto con contratto di diritto privato nonché di consulenti esterni di provata competenza (art.7 n.4).

Le risorse finanziarie per il funzionamento delle agenzie sono costituite:


- a) dal fondo stanziato in apposita unità previsionale di base del bilancio regionale;
- b) dai proventi derivanti dalle attività svolte a favore degli enti convenzionati;
- c) da eventuali specifici finanziamenti disposti dall'Unione europea, dallo Stato o dalla Regione.

Le agenzie, in definitiva, si configurano quali strumenti interni e complementari all'organizzazione regionale preesistente, che svolgono peculiari attività e funzioni, dotati di flessibilità operativa e personale altamente specializzato.

Roma, 27 aprile 2007

Il Presidente della Regione Lazio

Pietro Marrazzo



Dott. Daniele FICHERA



Via Cristoforo Colombo, 212 - 00147 Roma Tel 06.51681

